

CONSIGLIO DI CIRCOLO E CONSIGLIO D'ISTITUTO

NORMATIVA. OM 15 luglio 1991 n. 215, come modificata dall'OM 24 giugno 1996, n. 293 e dall'OM 17 giugno 1998, n. 277. Elezioni dei consigli di circolo e di istituto, dei CdC e di interclasse previsti dal DPR 31 maggio 1974, n. 416, dei consigli di intersezione delle scuole materne, istituiti in via amministrativa con la circolare ministeriale del 2 ottobre 1986, n. 270. Restano escluse dalle presenti disposizioni le modalità di elezione della giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, del comitato per la valutazione del servizio previsto dall'art. 4, c. 2, lett. i) del DPR e dei docenti, di cui al richiamato art. 4, c. 2, lett. g), relativamente ai quali la presente ordinanza si limita a dettare disposizioni generali. Le modalità per l'elezione di tali organi restano devolute all'organo collegiale di cui gli stessi sono espressione. Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 297/94, il CI si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

ELEZIONI DEL CI PER IL TRIENNIO 2021/2024, SICUREZZA E RISERVATEZZA DEL VOTO ONLINE. Il periodo di pandemia ha costretto le scuole a trovare una soluzione per poter svolgere a distanza le elezioni degli organi collegiali, dei genitori per tutti gli ordini di scuola e anche degli studenti per le superiori. E' necessario considerare due aspetti legali.

Sicurezza del voto. Sicurezza, intesa come certezza che a votare siano realmente le persone interessate, attraverso la certificazione degli utenti che votano.

Riservatezza del voto. Nelle votazioni che riguardano le persone, il voto è segreto.

UNA SOLUZIONE. L'UTILIZZO DI MODULI GOOGLE DELLA WORKSPACE FOR EDUCATION. Per garantire i 2 aspetti legali si utilizzano 2 moduli diversi allineati ai due momenti fondamentali dell'elezione:

- La firma, dopo l'identificazione (a certificazione della partecipazione al voto).
- La votazione segreta.

Il primo modulo. Nel primo modulo l'utente è identificato attraverso username e password del workspace; essendo necessario attivare la raccolta degli indirizzi mail.

Il secondo modulo. Nel secondo modulo si inserisce sempre il vincolo di risposta e quindi di partecipazione alla nostra struttura scolastica, ma in questo caso non vengono raccolti gli indirizzi per garantire la riservatezza del voto.

CARATTERISTICHE DEI MODULI E MODELLI DA SCARICARE.

Modulo della firma. Il primo modulo è quello della firma ed è l'unico indirizzo che dovremo comunicare agli aventi diritto.

Modulo per l'elezione del CI per studenti. Il secondo modulo che consideriamo è quello relativo all'elezione del CI, in cui ci sono anche le liste e i candidati per lista.

Elezioni organi collegiali scuola Moduli di Google. In caso di elezioni di organi collegiali della scuola, il modulo è organizzato in sezioni, dove nella prima sezione ci sono l'elenco delle liste o gli screenshot delle liste. Scelta la lista, l'elettore verrà rimandato nella sezione specifica, con l'elenco dei componenti della lista scelta, dove potrà selezionare un massimo di candidati previsto (nel file che abbiamo messo a disposizione il numero massimo di preferenze è 2). Naturalmente, in caso di lista unica, il modulo sarà unico. Altra cosa importante è non mettere obbligatorie le risposte, in modo da poter anche consentire l'espressione della "non scelta". Unica possibilità non prevista in questo caso, rispetto ad elezioni classiche, è la scheda nulla, ma tutte le altre espressioni di voto sono garantite. L'attribuzione dei

seggi. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.

COMPONENTI SCOLASTICHE CHE HANNO DIRITTO ALLA RAPPRESENTANZA. Le componenti scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza negli organi collegiali a livello di circolo o d'istituto, sono costituite dai docenti in servizio presso la scuola o l'Istituto, dai genitori degli alunni, dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, anche dagli alunni. Tali componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo nei modi previsti dai successivi articoli della presente ordinanza. Non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana.

IL DS NON PARTECIPA ALLE VOTAZIONI. Il DS, quale presidente del CD, partecipa alle riunioni nelle quali il CD procede all'elezione, nel proprio seno, del comitato per la valutazione del servizio, ma senza diritto di voto.

AGGREGAZIONE DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE. Nei casi di aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore, anche di diverso ordine e tipo, e di sezioni staccate e/o sedi coordinate, viene costituito un unico CD articolato in tante sezioni quanto sono le scuole presenti nella nuova istituzione. Il CD plenario elegge, altresì, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti assicurando, per quanto possibile, la rappresentanza dei docenti appartenenti alle differenziate tipologie scolastiche della aggregazione. Il CD plenario esercita anche tutte le altre competenze in materia elettorale, in particolare quelle per la composizione della Commissione elettorale fino alla costituzione del CI.

COMPOSIZIONE. Il Consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 membri, così suddivisi:

- n. 6 rappresentanti del personale insegnante;
- n. 6 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- n. 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- il DS.

Il Consiglio di circolo o istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri, così suddivisi:

- n. 8 rappresentanti del personale insegnante;
- n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- il DS.

Negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado e artistica i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti a tre negli istituti con popolazione scolastica fino a 500 alunni e a quattro negli istituti con popolazione scolastica superiore a 500 alunni; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio rispettivamente 3 e 4 rappresentanti, eletti dagli studenti.

COSTITUZIONE DEGLI ORGANI. Gli organi collegiali sono validamente costituiti anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DEI GENITORI DEGLI ALUNNI. I genitori degli alunni partecipano all'elezione:

- di sei o otto rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio di circolo e nel CIdelle scuole medie;
- di tre o quattro rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel CI degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.

Nei corsi serali per lavoratori studenti è esclusa la rappresentanza dei genitori nei consigli di classe.

Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DEGLI ALUNNI. Gli alunni partecipano all'elezione:

- di tre o quattro rappresentanti nel CI degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni e nelle scuole con oltre 500 alunni.

All'elezione dei rappresentanti nel CI partecipano tutti gli alunni iscritti all'istituto, ivi compresi gli alunni che frequentano i corsi integrativi previsti dall'art. 18. L'elettorato attivo e passivo compete agli alunni qualunque sia la loro età.

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DEL PERSONALE DOCENTE. Il personale docente delle scuole statali partecipa all'elezione di:

- sei oppure otto rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o nelle scuole con oltre 500 alunni, nel consiglio di circolo o di istituto.

Il docente incaricato di presidenza sostituisce il DS anche negli organi collegiali; egli non può esercitare, pertanto, l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti negli organi collegiali.

LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO.

D. Lgs. 297/94 (TESTO UNICO), art. 10:

- elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento;
- delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto;
- fatte salve le competenze del CD e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
 - a) adozione del Regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché

durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio

b) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

c) criteri generali per la programmazione educativa;

d) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

e) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto;

- indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe;
- esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi;
- esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti;
- esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94;
- delibera, sentito per gli aspetti didattici il CD, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

DPR 275/99

Art. 3 - Adotta il Piano dell'Offerta Formativa

Art. 7 - Approva accordo reti di scuole

Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018

Art. 5 c. 8 - Adotta la delibera di approvazione del PA entro il 31 dicembre

Art. 6 c. 1 - Se il PA non è approvato entro il 31 dicembre, il DS provvede alla gestione provvisoria per garantire il funzionamento didattico e amministrativo generale e la prosecuzione dei progetti e delle attività pluriennali oggetto di approvazione con il programma annuale dell'esercizio finanziario precedente

Art. 7 c. 3 - Illustra nella delibera di approvazione del PA i criteri adottati per pervenire all'assorbimento dello stesso disavanzo di amministrazione

Art. 8 c. 4 - Riceve i provvedimenti disposti dal DS nella prima riunione utile per la conseguente modifica del PA

Art. 10 c. 1 - Verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario entro il 30 giugno, con apposita delibera di assestamento al PA, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del PA e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie. Ulteriori verifiche possono essere disposte dal DS

art.10 c. 4 - Delibera con decisione motivata, su proposta della Giunta esecutiva o del DS, le variazioni al PA

art.10 c. 5 - Riceve per conoscenza le variazioni del PA, di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a proprie delibere, disposte con decreto del DS

art. 21 c. 2 - Stabilisce in sede di approvazione del PA, con apposita autonoma delibera la consistenza massima del fondo economale per le minute spese

art. 21 c. 6 - Approva il superamento del limite di consistenza del fondo economale con apposita variazione al PA, proposta dal DS

art. 23 c. 2 - Approva il Conto Consuntivo entro il 30 aprile

art. 25 c. 9 - Delibera il prelevamento dall'avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica nel caso in cui il fondo dello stato patrimoniale in cui sono accantonati gli eventuali utili dell'azienda agraria o speciale (destinato prioritariamente alla copertura di eventuali perdite di gestione e in subordine al miglioramento e incremento delle attrezzature didattiche) non sia sufficiente alla copertura di eventuali perdite di gestione

art. 25 c. 10 - Dispone la chiusura dell'azienda agraria o speciale nei casi in cui la perdita di gestione dell'azienda sia dovuta a cause permanenti o non rimuovibili entro tre esercizi finanziari e non sia possibile un ridimensionamento strutturale dell'azienda medesima e il direttore dell'azienda provvede alla liquidazione del patrimonio, destinando le attività eventualmente residue a finalità didattiche e formative

art. 26 c. 6 - Dispone l'immediata cessazione delle attività a favore di terzi qualora i proventi, in termini di entrate e spese e riportati nel rendiconto e nel conto consuntivo dell'istituzione scolastica, non coprano tutte le spese previste. L'eventuale eccedenza di entrate rispetto alle spese costituisce incremento dell'avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica

Art. 27 c. 7 - Dispone la cessazione dell'attività del convitto qualora per più di tre esercizi finanziari i proventi non coprano tutte le spese previste e, previa consultazione con l'ente locale di riferimento e con delibera, destina le strutture a un utilizzo economico produttivo, comunque connesso ai compiti formativi ed educativi dell'istituzione medesima dell'attività

art. 29 c. 3 - Delibera il proprio Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari che contiene, disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all'iscrizione negli inventari ai sensi dell'articolo 31, c. 5 secondo linee guida del MIUR, sentito il MEF. Il Regolamento è trasmesso all'USR competente

art. 36 - Delibera entro 90 giorni dalla richiesta dell'autore in merito al riconoscimento del diritto dell'istituto, nonché per il suo esercizio, relativamente allo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno. All'istituzioni scolastica spetta la metà dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera mentre la parte restante compete all'autore o ai coautori.

art. 37 - Delibera entro 90 giorni dalla richiesta in merito al riconoscimento del diritto dell'istituto, nonché per il suo esercizio, relativamente allo sfruttamento economico del diritto di proprietà industriale. All'istituzione scolastica spetta la metà dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera mentre la parte restante compete all'autore o ai coautori.

Art. 45 c. 1 - Delibera in ordine:

- a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
- c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
- e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
- f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
- h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
- j) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.

Art. 45 c. 2 - Delibera relativamente alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del DS, delle seguenti attività negoziali:

- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal d. lgs. n. 50/2016 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
- b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
- c) contratti di locazione di immobili;
- d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;

- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- i) partecipazione a progetti internazionali;
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21

Art. 45 c. 3 - Delibera obbligatoriamente in merito ai commi 1 e 2 e il DS non può recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Cdl

Art. 48 c. 1 - Ha a disposizione i contratti e le convenzioni conclusi che sono pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola, nonché inseriti nel sito internet dell'istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente

Art. 48 c. 2 - Viene aggiornato semestralmente dal DS in merito ai contratti affidati dall'istituzione scolastica nel periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo inerenti all'attività negoziale

Art. 48 c. 5 - Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del CI e degli altri organi dell'istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.

Art. 51 c. 1 - Riceve a supporto delle proprie determinazioni in ordine all'approvazione del PA e del conto consuntivo il parere obbligatorio dei revisori dei conti, nell'espletamento delle attività di controllo di legittimità e regolarità amministrativa

LEGGE 107/2015

Art. 1, C. 14 (modifica art. 3 DPR 275/99)

Approva il Piano dell'Offerta Formativa

Art. 1, C. 129 (modifica art. 11 D.LGS. 297/94)

Sceglie uno dei tre docenti, due genitori (uno studente e un genitore nella scuola secondaria di secondo grado) componenti del comitato di valutazione

ALTRE COMPETENZE

APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI PCTO DA PARTE DEL CI. Le convenzioni PCTO con le aziende e gli enti devono essere approvate dal CI, che valuta l'idoneità della struttura ospitante ad accogliere gli studenti.

RELAZIONE DEL DS. Molte delle attività di un'istituzione scolastica necessitano di opportuna rendicontazione: il DS deve periodicamente presentare al Consiglio di circolo o CI motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività. Emerge, pertanto, che alla funzione di coordinamento si affiancano il potere di direzione (nei confronti del DSGA, del personale docente e del personale ATA), nonché il potere di controllo e di verifica in ordine agli obiettivi.

LE COMPETENZE DELLA GIUNTA ESECUTIVA.

- predispone il bilancio preventivo;

- prepara i lavori del Consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso.

CONVOCAZIONE DEL CI. La CM 105/75 all'art. 1 c. 3 afferma "La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale". Pertanto la norma prevede che convocazione in forma scritta vada inviata ai "singoli membri del Consiglio", mentre per l'adempimento della convocazione è sufficiente l'affissione all'albo. Pertanto se la convocazione all'albo comprende altre persone, queste sono formalmente invitate (vedi dopo).

PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CI DA PARTE DI PERSONE CHE NON SIANO MEMBRI. L'art. 42 del D. Lgs. 297/94 al c. 1 prevede: "Alle sedute del Consiglio di circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142". Dunque è prevista la pubblicità delle sedute senza apparente obbligo di preavviso. Tuttavia il c. 3 continua: "Il Consiglio di circolo e di istituto stabilisce nel proprio Regolamento le modalità di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni". Quindi per le modalità di ammissione e comunicazione delle riunioni bisogna sapere cosa prevede il Regolamento di istituto. Se manca una norma specifica occorre proporre un'integrazione del Regolamento, ma intanto se le persone che chiedono di partecipare sono numerose potrebbero sorgere problemi se i locali non sono sufficientemente capienti. Se si discute di questioni relative a persone si applica il c. 7: "Alle sedute del Consiglio scolastico distrettuale e del Consiglio di circolo e di istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone". In tal caso il Presidente, chiede al pubblico di allontanarsi eventualmente riammettendolo in seguito. Infatti il c. 6 dello stesso articolo 42 prevede anche che: "Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica".

CONSIGLIO DI CIRCOLO O DI ISTITUTO NEI CIRCOLI O NELLE SCUOLE DI NUOVA ISTITUZIONE. Nei circoli e nelle scuole che incominciano a funzionare per la prima volta in un determinato anno scolastico, il Dirigente dell'UST nomina, sentito il consiglio scolastico provinciale, un commissario straordinario e attiva contemporaneamente le procedure relative alla elezione del consiglio di circolo o di istituto. Le elezioni devono avere luogo alla data fissata dal Ministro della pubblica istruzione con propria ordinanza.

NOMINE DECADENZE, SURROGAZIONI, PROROGA DI POTERI, ELEZIONI SUPPLEMENTIVE DISPOSIZIONI VARIE. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. Il DS emana i decreti di nomina dei membri dei consigli di classe, interclasse e intersezione. I Dirigenti dell'USP emanano i decreti di nomina dei membri del consiglio di circolo e di istituto. E' data facoltà ai Direttori di delegare in via permanente, ai DS la competenza ad emanare i decreti di nomina di cui al c.

precedente. Tali disposizioni si applicano anche relativamente agli atti di surrogazione di consiglieri che abbiano rinunciato alla nomina o che siano cessati dalla carica per qualsiasi causa.

PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO O D'ISTITUTO. La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto è disposta dal DS. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.

Nella prima seduta il Consiglio, presieduto dal DS, elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso, il proprio Presidente. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Qualora, per qualsiasi causa, non sia presente nel consiglio di circolo o di istituto la rappresentanza dei genitori, il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età.

Il presidente affida le funzioni di segretario ad un membro del consiglio stesso.

PERMANENZA IN CARICA E CONTINUITÀ DI FUNZIONAMENTO. Il Consiglio di circolo o di istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità, sono nel frattempo surrogati. I consigli di circolo o di istituto possono funzionare anche se privi di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti. La proroga dei poteri si applica, altresì, al Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti ed ai docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico o il preside, fino alla nomina dei nuovi eletti.

Negli organi collegiali di durata annuale i rappresentanti dei genitori e degli alunni (questi ultimi nelle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche) purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati) continuano a far parte, fino all'insediamento dei nuovi eletti, dei consigli di intersezione, di interclasse o del consiglio della classe successiva e debbono essere convocati alle riunioni dei consigli stessi.

Permane in carica, altresì, il supplente annuale eletto nel consiglio di circolo o di istituto qualora ottenga una nuova supplenza all'inizio del nuovo anno scolastico e comunque prima che a seguito della risoluzione del rapporto di servizio si sia proceduto alla sua sostituzione nell'organo stesso. Il supplente continuerà ad esercitare fino alla normale scadenza dell'organo le funzioni elettive precedentemente assunte.

DECADENZA DALLE CARICHE. Decadono dalle cariche elettive i membri dei consigli di classe, interclasse e intersezione e dei consigli di circolo o di istituto che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti scolastiche. I genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli. In caso di perdita da parte dei figli della qualità di studenti per cause non dipendenti dal conseguimento del predetto titolo, i genitori decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studente dei propri figli. Essi possono restare in carica soltanto nell'eventualità di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio nella stessa scuola. Del pari decadono dalle cariche elettive il 31 agosto gli

studenti che abbiano conseguito il titolo finale di studio. Gli studenti che, per qualsiasi altra causa non dipendente dal conseguimento del titolo finale di studio cessino di appartenere alla scuola in cui sono iscritti, decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studente della predetta scuola.

CIRCOLI E SCUOLE CHE SUBISCONO MODIFICAZIONE DI POPOLAZIONE SCOLASTICA O MODIFICAZIONI TERRITORIALI. I consigli di circolo e d'istituto restano in carica fino alla normale scadenza del triennio anche nell'ipotesi in cui il circolo o la scuola subiscano modificazioni (in più o in meno) della relativa popolazione scolastica e, qualora si tratti di circoli, ne venga modificata la competenza territoriale. Nel caso di variazione della popolazione scolastica in più o in meno rispetto al limite di 500 alunni, il CI rimane ugualmente in carica nella composizione relativa all'anno di insediamento e l'adeguamento del numero dei membri è effettuato in occasione del rinnovo del consiglio alla normale scadenza. Identico criterio va osservato in occasione del rinnovo della rappresentanza studentesca, il cui adeguamento numerico è effettuato in occasione del rinnovo dell'intero consiglio. I predetti consigli rimangono in carica nei circoli didattici e nelle scuole secondarie di I grado di cui siano stati resi autonomi (o siano stati resi aggregati ad altre istituzioni scolastiche) plessi, sezioni staccate o succursali. I circoli didattici e le scuole secondarie di I grado di cui è soppressa l'autonomia perdono il CI.

Si procede, invece, all'indizione delle elezioni del CI qualora venga formalmente creata una nuova istituzione scolastica a seguito di fusione di due o più circoli didattici o scuole secondarie di I grado.

Nel caso vengano costituiti istituti scolastici comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di I grado, vengono indette le elezioni del CI.

Per le scuole secondarie di II grado vengono indette le elezioni del CI in tutti i casi di provvedimenti adottati nell'ambito dei piani di razionalizzazione della rete scolastica.

SURROGAZIONE - ELEZIONI SUPPLETIVE RELATIVE AI CONSIGLI DI CIRCOLO O DI ISTITUTO. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. I membri dei consigli di circolo o di istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. Un membro dimissionario o decaduto, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista. In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.

Pur essendo valida la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto.

Anche per le elezioni suppletive, rimane tale la facoltà di presentazione di liste contrapposte. Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali.

QUANDO SI VOTA PER IL CI. Il MIUR emette annualmente una circolare nella quale dà disposizioni agli Uffici Scolastici Regionali per il rinnovo del CI. La data della votazione sarà fissata dal Direttore preposto di ciascun USR.

ELEZIONI. Le elezioni del CI avvengono sulla base del sistema proporzionale in relazione alle liste dei candidati di ciascuna componente.

Queste sono disciplinate, in via generale, dagli articoli che vanno dal 30 al 35 del D. Lgs. 297/94 e dall'Ordinanza Ministeriale 215/91.

Le votazioni si svolgono in un giorno non lavorativo dalle 8 alle 12 e in quello successivo dalla 8 alle 13.30. L'elettore munito di documento di riconoscimento, esprime il proprio voto, che sarà sempre personale e segreto. Le preferenze potranno essere espresse con un segno accanto al nominativo del candidato o dei candidati. Prima di ricevere la scheda l'elettore dovrà firmare, nell'elenco degli elettori presente nel seggio, accanto al proprio nome e cognome.

ELETTORATO ATTIVO (diritto di voto) – ELETTORATO PASSIVO (diritto di essere votati). L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti al CI. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore, qualunque sia la loro età.

Docenti. Tutti i docenti a tempo indeterminato compresi quelli in assegnazione provvisoria. Docenti a tempo determinato che abbiano un contratto di almeno 180 giorni. Non fanno parte dell'elettorato attivo e passivo il personale docente che non presta servizio nell'istituto perché esonerato e i docenti in aspettativa per motivi di famiglia.

Personale ATA. Tutto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario a tempo indeterminato facente parte dell'Istituto. Non fanno parte dell'elettorato attivo e passivo il personale ATA che non presta servizio nell'Istituto perché esonerato o collocato fuori ruolo o in aspettativa per motivi di famiglia.

Genitori. L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.416. Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

INCOMPATIBILITÀ E CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ. Tutto il personale sospeso dal servizio a causa di un procedimento penale e disciplinare o che si trovi sospeso in attesa di un procedimento. Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. personale ATA genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano. Il docente che, con incarico di presidenza, sostituisce il Dirigente negli organi collegiali.

LE LISTE DEI CANDIDATI. Le liste dei candidati devono riportare:

- La componente di cui è composta la lista;

- L'elenco dei candidati, contrassegnati da numero arabo progressivo e indicanti, nome, cognome, luogo e data di nascita e l'eventuale sede di servizio.
- Una dichiarazione in cui i candidati accettano la candidatura e che non fanno parte di altre liste della stessa componente.
- Possono contenere anche un solo nominativo.

Le liste non possono essere presentate dai candidati. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo assegnato in base all'ordine di presentazione delle liste. Ogni lista può comprendere sino al doppio dei candidati da eleggere per ogni categoria. Nessun elettore può presentare più liste e nessun candidato può essere presente in più liste né presentarne alcuna. Possono essere sottoscritte dai membri delle commissioni, ma non essere essi stessi candidati. La lista può essere presentata, nel caso non siano superiori a 200, da un decimo degli elettori. Da almeno 20 elettori nel caso siano superiori a 200.

REGOLARITA' DELLE LISTE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE.

La commissione elettorale deve:

- Verificare che le liste siano sottoscritte dal numero adeguato di elettori.
- Verificare che i candidati presenti nella lista appartengano tutti alla stessa categoria.
- Verificare che siano presenti le dichiarazioni di accettazione e che siano debitamente firmate.
- In caso mancasse firma, dichiarazione o il candidato non appartenesse alla categoria la commissione elettorale depenna il candidato dalla lista.
- Ridurre il numero di candidati inseriti in lista eccedenti il numero massimo consentito, cancellando gli ultimi nominativi.
- Depennare i nominativi candidati che sono presenti in più liste.
- Non tener conto dei sottoscrittori che abbiano firmato delle liste in precedenza.
- Comunicare attraverso l'affissione all'albo richiedendo la regolarizzazione entro tre giorni per le eventuali irregolarità nelle liste.
- Redigere il verbale delle operazioni e delle eventuali regolarizzazioni, dandone comunicazione mediante l'affissione all'albo entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste.
- Affigge all'albo e invia ai seggi le liste elettorali definitive.

SEGGI ELETTORALI. Il seggio elettorale viene aperto alle ore 8.00 del giorno in cui sono indette le votazioni. E' composto da un presidente e due scrutatori. Se il presidente è assente viene sostituito dallo scrutatore più anziano. Le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il seggio inizia lo scrutinio al termine delle votazioni e continua senza interruzione fino al completamento delle operazioni. Al termine delle operazioni di scrutinio viene redatto il verbale nel quale saranno presenti i seguenti dati:

- Numero degli elettori e dei votanti, divisi per categoria.
- Numero di voti attribuiti a ciascuna lista.
- Numero di preferenze ricevuti da ciascun candidato.
- In caso venisse espresso il voto per candidati di liste diverse da quella prescelta vale il voto di lista e non le preferenze.
- Nel caso in cui nella scheda elettorale manchi la preferenza, l'attribuzione del voto andrà alla sola lista.

Il presidente del seggio, in ogni caso, deve interpretare la volontà dell'elettore e, solo in casi estremi, annullare la scheda.

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI ISTITUTO. Nelle scuole secondarie di secondo grado gli studenti, durante le elezioni dei rappresentanti del consiglio di classe, eleggono anche i propri rappresentanti del CI. Il sistema è quello delle liste contrapposte all'art. 20 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

La procedura elettorale semplificata, prevista dagli artt. 21 e 22 della presente ordinanza, non si applica alle elezioni delle rappresentanze degli studenti nei consigli di istituto in occasione del rinnovo triennale di tutte le componenti.

PROCEDURA ORDINARIA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO. Presso ciascun circolo didattico ed istituto statale di istruzione secondaria ed artistica, con esclusione dei Conservatori di musica, delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica, è costituita la commissione elettorale di circolo o d'Istituto.

La commissione elettorale d'Istituto nominata dal DS, è composta di cinque membri: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo; due tra i genitori degli alunni iscritti. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all'istituto.

La commissione è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai componenti della commissione stessa.

Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.

I Dirigenti Scolastici, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti. I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.

ATTRIBUZIONE DEI POSTI. L'attribuzione dei posti è regolata dall'art. 44 dell'OM 215/1991. Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1. Detto seggio è integrato al momento dell'espletamento delle operazioni, da altri due membri scelti dal DS tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola. La nomina dei membri aggregati deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata per la votazione. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio in questione riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei membri del Consiglio da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.

Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli.

In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

Al termine delle procedure su indicate, il seggio elettorale n. 1 procede mediante affissione all'albo, entro 48 ore, alla pubblicazione dell'elenco dei membri del consiglio eletti.

SCHEDE ELETTORALI. Le schede devono essere uguali per ogni seggio. Esse riportano su entrambi i lati la dicitura "Elezioni del consiglio di circolo o istituto" e divisi in ulteriori gruppi portino la dicitura "Genitori", "Alunni", "Docenti", "Personale A.T.A.". Tutte le schede debbono, infine, recare l'indicazione del seggio e nella faccia interna del numero romano di ciascuna lista elettorale e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati.

OPERE DELL'INGEGNO E PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED EVENTUALE UTILIZZO E SFRUTTAMENTO ECONOMICO. Al CI spettano competenze di indirizzo, mentre al DS competenze operative. Il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno di carattere creativo prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche, curricolari e non curricolari, spetta all'istituzione. E' sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell'opera. Il DS provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto dell'istituto, nonché per il suo esercizio, nel rispetto di quanto deliberato dal CI. Lo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno è deliberato dal CI. Qualora l'autore (o i coautori) abbia invitato il CI a intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico e questi ometta di provvedere entro i 90 giorni, l'autore può autonomamente intraprendere tali attività. All'istituzione scolastica spetta la metà dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera. La parte restante compete all'autore o ai coautori.

Ferme restando le norme vigenti in materia di diritto morale d'autore, spettano all'istituzione scolastica anche i diritti di proprietà industriale, su marchi ed altri segni distintivi, disegni e modelli, invenzioni, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali prodotti nello svolgimento delle attività scolastiche. Il DS provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per l'acquisto del diritto di proprietà industriale dell'istituto, nonché per il suo esercizio, nel rispetto di quanto deliberato dal CI. Lo sfruttamento economico dei diritti di proprietà industriale è deliberato dal CI. Qualora l'autore dell'opera abbia invitato il CI a intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico e questi ometta di provvedere entro 90 giorni, l'autore può

autonomamente intraprendere tali attività. All'istituzione scolastica spetta la metà dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera. La parte restante compete all'autore o ai coautori.

GESTIONE DEI BENI IMMOBILI. Le istituzioni possono concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico, nel rispetto di quanto previsto nella delibera adottata dal CI, ma solo a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni. Concessione: anche nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti; è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali (danni a persone, beni, strutture scolastiche). In ogni caso responsabilità del DS in caso di inadempienze della normativa sulla sicurezza (vedi rapporti con ente locale, proprietario dei locali). Il concessionario assume, inoltre, l'obbligo di sostenere le spese connesse all'utilizzo dei locali. I locali scolastici possono essere concessi solo per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.

Di solito, la proprietà dell'edificio scolastico spetta ai Comuni per le scuole del primo ciclo e alle Province per le scuole del secondo ciclo.

Il DS riveste il ruolo di «datore di lavoro» ai sensi della normativa prevenzionistica di cui al d.lgs. 81/2008 ed è tenuto a vigilare sullo stato dell'edificio e a richiedere l'intervento dell'ente locale per ogni necessità legata alla sua manutenzione, provvedendo nel contempo ad eliminare le fonti di pericolo grave ed immediato.

MANUTENZIONE ORDINARIA. Gli enti locali, su richiesta delle istituzioni, possono delegare funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici. In questo caso gli Enti locali forniscono le opportune risorse finanziarie. La manutenzione straordinaria spetta all'ente locale, senza alcuna possibilità di delega. Il D.I. 129/2018 prevede, al contrario, che le istituzioni possano occuparsi anche della manutenzione straordinaria. Ma trattandosi di un Regolamento, tale disposizione è inefficace, in quanto soccombe di fronte ad una norma primaria (l. 23/1996).

REGOLAMENTO OPERATIVO DEL CI. Sono molte le scuole che hanno predisposto e approvato un regolamento, utile a disciplinare le modalità per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del CI.